

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la partecipazione dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio della Società di navigazione del Lago di Lugano

(del 22 marzo 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'ultimo intervento dello Stato a favore della Società di navigazione del Lago di Lugano risale al 1960. Con decreto legislativo del 4 luglio 1960 è stata infatti accordata alla Società la garanzia dello Stato per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 2.500.000,—, concesso dai fondi centrali di compensazione AVS per il finanziamento del programma di ammodernamento della flotta del Ceresio. La garanzia è stata accordata contro un pegno ipotecario di primo rango sulle attività di proprietà della Società di navigazione per l'importo di Fr. 2.500.000,—.

I risultati degli esercizi fino al 1970 compreso sono stati favorevoli, ciò che ha permesso alla Società di far fronte ai propri impegni. Per contro l'esercizio 1971, nel corso del quale si è manifestata in misura maggiore una flessione già delineatasi precedentemente, si è chiuso con un disavanzo.

La Società di navigazione ha quindi chiesto all'Ufficio federale dei trasporti, il 9 marzo 1972, un aiuto federale e cantonale per la copertura del disavanzo. La richiesta si basa sugli articoli 58, 60 e 95 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957, che prevedono la concessione di un aiuto alle imprese ferroviarie e di navigazione indispensabili al traffico generale del paese o di una regione, allo scopo di mantenere l'esercizio.

L'Ufficio federale dei trasporti ha accertato in Fr. 81.187,— il disavanzo entrante in linea di conto per il sussidiamento, cifra alla quale deve essere aggiunto l'importo di Fr. 20.317,— per interessi passivi su impegni fissi (eccedenza degli interessi passivi sugli interessi attivi).

Dell'importo di Fr. 81.187,— la Confederazione prende a suo carico il 50 %, ossia Fr. 40.594,—, alla condizione che il Cantone assuma l'altra metà, alla quale deve essere aggiunto l'importo scoperto di Fr. 20.317,— per interessi passivi.

La misura della partecipazione del Cantone alla copertura del disavanzo è fissata in base al decreto del Consiglio federale del 24 giugno 1968 concernente l'esecuzione dell'art. 60 della legge sulle ferrovie.

Il pagamento dell'importo di Fr. 20.317,— è dovuto in base all'ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 1958 per l'esecuzione dei capi sesto e settimo della legge sulle ferrovie, e ciò per l'impegno assunto dal Cantone con il già citato decreto legislativo di garanzia del 4 luglio 1960.

L'esercizio negativo dipende in buona parte dalla flessione registrata nel movimento turistico, in linea generale sul piano cantonale e in particolare nella zona del Luganese, e dall'aumento degli oneri per il personale a dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro.

A titolo di confronto vengono indicate le cifre concernenti gli esercizi degli anni 1970 e 1971 :

	1970	1971
viaggiatori trasportati	1.333.333	1.222.741
introiti d'esercizio	2.295.684,24	2.204.913,—
spese d'esercizio	2.044.974,97	2.286.100,—
avanzo d'esercizio	250.709,27	—,—
perdita d'esercizio	—,—	81.187,—

Pure l'incessante aumento della motorizzazione privata ha contribuito a ridurre la frequenza degli utenti provenienti dai Comuni rivieraschi.

Nonostante l'aumento delle tariffe del 30 %, entrato in vigore il 1. novembre 1972, non si intravede per il momento la possibilità di un miglioramento della situazione finanziaria della Società. L'intervento dello Stato non potrà perciò limitarsi al solo esercizio 1971, ma dovrà estendersi ai futuri esercizi che dovessero chiudere con un disavanzo. La Società già ha notificato che l'esercizio 1972 si è chiuso con un disavanzo ancora maggiore. Si giustifica pertanto — per analogia con quanto proposto dal Consiglio di Stato e deciso dal Gran Consiglio trattando del secondo periodo di risanamento delle Centovalli (messaggio 30 gennaio 1959) e della copertura dei disavanzi delle ferrovie Lugano - Tesserete (messaggio 2 agosto 1966) e Lugano - Cadro - Dino (21 marzo 1967) — una clausola generale nel decreto legislativo che autorizzi il Consiglio di Stato a partecipare anche in futuro, nella misura fissata dalla legge, alla copertura di altri disavanzi di esercizio della Società di navigazione. Il Gran Consiglio dovrà evidentemente pronunciarsi se si imporranno interventi di altra natura, e in particolare la concessione di una nuova garanzia alla scadenza dei mutui già garantiti.

Per analogia con quanto deciso nei casi sopra indicati e inoltre trattando della soppressione della ferrovia della Vallemaggia (messaggio 7 settembre 1965) e recentemente della soppressione della ferrovia Biasca - Acquarossa (messaggio 15 dicembre 1972) si possono esonerare i Comuni dalla partecipazione alla copertura dei disavanzi.

Per questi motivi vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la copertura dei disavanzi di esercizio
della Società di navigazione del Lago di Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 marzo 1973 n. 1888 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di franchi 60.911,— alla Società di navigazione del Lago di Lugano quale partecipazione alla copertura del disavanzo dell'esercizio 1971.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla copertura di eventuali altri disavanzi d'esercizio della Società di navigazione del Lago di Lugano nella misura che verrà concordata con la Confederazione.

Art. 3. — I contributi di cui alle cifre 1 e 2 vanno iscritti alla voce del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni « Soccorso alle imprese di trasporto ».

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
